



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 337/2016
depositato il 24/02/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 10000191 DEL 03/11/15 TARSU/TIA 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 10000191 DEL 03/11/15 TARSU/TIA 2011
contro:

COMUNE DI [REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO

proposto dal ricorrente:
[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:
DONATELLI SAMUELE
VIA LA SORTE,40 74023 GROTTAGLIE TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 337/2016

UDIENZA DEL

06/04/2017 ore 09:00

N°

1614

PRONUNCIATA IL:

06 APR. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 AGO. 2017

Il Segretario

Il Segretario di Sezione

Angelo PAGANO



La società [REDACTED] Srl, in persona del suo legale rappresentante Sig. [REDACTED] rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Samuele Donatelli, ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 10000191 del 03/11/2015, relativo a Tarsu per i periodi di imposta 2010 e 2011 e notificato il 01/12/2015. Con tale atto si richiedeva la complessiva somma di € 62,798,00 relativamente ad una utenza non domestica di mq 10.080,00 sita nel Comune di [REDACTED].

La ricorrente precisa che lo stabilimento industriale ripreso a tassazione è costituito da un'area coperta divisa in due zone, una di 1.945,95 mq, destinata ad uffici, suscettibile di produrre rifiuti assimilabili ai solidi urbani, per la quale l'imposta è stata regolarmente versata, l'altra di 1.283,92 mq utilizzata come zona di manutenzione, suscettibile di produrre rifiuti speciali smaltiti a proprie spese; vi è poi un'area scoperta "non operativa" sulla cui superficie non si producono rifiuti. La ricorrente pertanto eccepisce:

- 1) illegittimità dell'avviso di accertamento nella parte in cui il Comune ha ripreso a tassazione ai fini Tarsu l'area di €mq 81,39 per violazione del divieto di doppia imposizione;
- 2) illegittimità dell'avviso di pagamento in quanto la società produce rifiuti speciali, che smaltisce in proprio, su superfici non assoggettabili alla Tarsu;
- 3) illegittimità della pretesa impositiva in quanto le aree scoperte, per l'uso cui sono destinate, non possono produrre rifiuti e pertanto non sono assoggettabili a Tarsu;
- 4) illegittimità dell'avviso di pagamento per incompetenza della Giunta Comunale a deliberare le tariffe Tarsu, in violazione dell'art. 69 c. 1 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
- 5) illegittimità della pretesa impositiva per omessa motivazione dell'avviso di accertamento in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000.

Chiede pertanto che l'atto impugnato venga annullato con vittoria delle spese di giudizio.

In data 16/03/2017 la ricorrente ha depositato copiosa documentazione a supporto delle proprie ragioni.

In data 24/03/2017 la ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo per l'accoglimento del ricorso.

In data 21/03/2017 il Comune di [REDACTED] si è costituito in giudizio controdeducendo su ciascun punto ed in particolare sostenendo che le aree scoperte di mq. 6.851,00 sono operative, così come individuate in contraddittorio con la ricorrente.

In data 23/03/2017 il Comune di [REDACTED] ha presentato memorie illustrative sulla base della documentazione depositata dal ricorrente in data 16/03/2017, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminata la documentazione, in atti osserva quanto segue. Preliminarmente la Commissione rileva la infondatezza del motivo di doglianza adottato dalla ricorrente relativo alla illegittimità della pretesa impositiva per omessa motivazione dell'avviso di accertamento in

Scuti

violazione dell'articolo 7 legge 212 del 2000; l'atto impugnato, infatti, riporta i dati e gli elementi sui quali si fonda la pretesa impositiva del Comune; non vi è obbligo di allegazione da parte del resistente della delibera consiliare che è atto a contenuto normativo che deve intendersi giuridicamente noto per effetto e in conseguenza dell'espletamento delle formalità richieste dalla legge, come peraltro correttamente eccepito dalla stessa parte resistente.

Passando all'esame di merito la Commissione rileva che l'oggetto sociale della [REDACTED] Srl prevede la produzione di rifiuti speciali ed il relativo smaltimento. Premesso che non è controverso che la superficie di 1.945,95 mq, destinata ad uffici, sia suscettibile di produrre rifiuti assimilabili ai solidi urbani e pertanto per essa è corretta la tassazione ai fini Tarsu, le altre superfici, comprese le aree scoperte è legittimo presumere che siano destinate alla produzione di rifiuti speciali o ad attività collaterali. Spetterebbe pertanto al Comune fornire la prova della produzione, su tali aree, di rifiuti solidi urbani anziché speciali. Tale prova, nel caso specifico, non è stata fornita. La Commissione condivide inoltre le argomentazioni portate dalla ricorrente relativamente all'area scoperta di mq 6.851,00, utilizzata come area di parcheggio e di manovra, nonché a quella coperta estesa metri quadri 1.283,92 ed utilizzata come zona di manutenzione suscettibile di produrre rifiuti speciali smaltiti a proprie spese. La ricorrente ha documentato (con planimetria dello stabilimento, con certificazioni varie, con presenze dei lavoratori, con alcune schede riparazione e controlli relative ad alcuni autoveicoli mantenuti, con schede di richiesta di lavori manutenzione) in modo esauriente lo svolgimento dell'attività di manutenzione automezzi, da cui deriva la produzione di rifiuti speciali smaltiti a proprie spese, come risultante anche dai formulari di identificazione rifiuto, prodotti in giudizio.

Per tutto quanto innanzi la Commissione accoglie il ricorso disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento. Condanna inoltre la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 1.000,00 oltre Iva e Cap e contributo unificato versato dalla ricorrente.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 1.000,00 oltre Iva e Cap e contributo unificato versato dalla ricorrente.

Così deciso in Taranto, 06 aprile 2017

Il relatore

Dott. Cosimo Bisestile



Il presidente

Dott. Massimo Brandimarte

